

<p style="text-align:center"><b>STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE</b> <b>“AMICI DI AMPASILAVA (MADAGASCAR)”</b></p>
---

**Art.1**

***Costituzione, denominazione e sede***

E' costituita con sede in Bologna, Via del Pratello n.13, l'Associazione di volontariato denominata “AMICI DI AMPASILAVA (MADAGASCAR)”.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

L'Associazione non ha scopo di lucro.

*Su delibera del Consiglio Direttivo l'Associazione può istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni distaccate nella stessa città ed anche in altre città del territorio italiano o all'estero.*

**Art.2**

***Scopi e finalità***

L'Associazione, che opera in attività di volontariato inteso come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, principalmente a favore di soggetti terzi, sia in Italia che all'estero, si prefigge lo scopo di perseguire esclusive finalità di solidarietà ed impegno civile, in particolare a favore della popolazione di Ampasilava, sita nella della Regione di Tulear (Madagascar), senza finalità di lucro e nel rispetto della libertà e dignità degli associati e di coloro che stabiliscano rapporti di collaborazione con l'Associazione.

L'Associazione intende perseguire l'obiettivo di promuovere una cultura orientata alla solidarietà umana favorendo forme di collaborazione internazionale e di promuovere iniziative rivolte ad affrontare i problemi dell'assistenza socio-sanitaria nei paesi in via di sviluppo.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire a vantaggio di tutta la collettività, l'Associazione si propone, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di svolgere, in attività di volontariato, in maniera autonoma o in collaborazione con le istituzioni sanitarie e di accoglienza di minori o con altre associazioni, enti e soggetti privati aventi finalità simili e che condividano gli scopi e le finalità dell'Associazione, le seguenti attività:

1. erogare assistenza gratuita di medicina generale e specialistica ambulatoriale alla popolazione di Ampasilava, regione di Tulear (Madagascar) *e di altri paesi in Via di Sviluppo e di Transizione*, con particolare attenzione alle fasce fragili e più esposte (infanzia ed anziani) utilizzando strutture ed attrezzature proprie e/o concesse in comodato o in convenzione da Enti o Istituzioni pubbliche o private;
2. promuovere la preparazione di personale sanitario per assistere la popolazione della Regione di Tulear, anche attraverso rapporti di collaborazione e affiancamento con Istituzioni sanitarie italiane e del Madagascar *e di altri paesi in Via di Sviluppo e di Transizione*;
3. svolgere opera di sensibilizzazione presso privati, Enti ed Istituzioni in Italia e in particolare della Regione Emilia Romagna per:
  - la raccolta di fondi, materiali ed attrezzature da destinare all'assistenza sanitaria alla popolazione della regione di Tulear *e di altri paesi in Via di Sviluppo e di Transizione*;
  - promuovere incontri formativi con i volontari addetti all'assistenza e all'affiancamento sul campo del personale locale;

- la realizzazione di forme di collaborazione nazionale ed internazionale;
- gettare le basi per promuovere scambi di osservazione diretta su problematiche specifiche.

Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni personali, gratuite e volontarie fornite dai propri aderenti.

L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Associazione stessa. Ogni forma di rapporto patrimoniale con l'Associazione, anche derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di socio.

*L'Associazione, direttamente o tramite accordi o convenzioni con altri soggetti, svolge attività a favore delle attività di volontariato attive nei paesi in Via di Sviluppo e di Transizione in un contesto di Cooperazione Internazionale.*

### **Art.3**

#### ***Risorse economiche- Fondo comune***

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) contributi degli aderenti;
- b) contributi di privati;
- c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) donazioni e lasciti testamentari;
- e) rimborsi derivanti da convenzioni;
- f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

L'esercizio sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci che deve avvenire entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

### **Art.4**

#### ***Membri dell'Associazione***

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

### **Art.5**

#### ***Criteri di ammissione ed esclusione dei soci***

Sono soci dell'Associazione tutti coloro che ne condividano gli scopi e le finalità previa ammissione a socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, che è subordinata alla presentazione da parte

degli interessati di apposita domanda in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale.

Sull'eventuale reiezione di domande, sempre motivata, si pronuncia anche l'Assemblea.

La qualità di socio si perde:

- a) per recesso;
- b) per mancato versamento della quota associativa annuale nei tempi previsti;
- c) per esclusione;
- d) per l'instaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro o di contenuto patrimoniale tra lo stesso e l'Associazione;
- e) per decesso.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- c) che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all'Associazione.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati con lettera raccomandata al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica da far pervenire con lettera raccomandata entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione e la cui disamina verrà effettuata nella prima assemblea dei soci utile.

L'esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro soci.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione ed ha effetto a partire dalla annotazione sul libro soci.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi previsti dal Consiglio Direttivo comporta l'automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità.

Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

## **Art.6**

### ***Doveri e diritti degli associati***

I soci sono obbligati:

- a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legittimamente adottate dagli organi associativi;
- b) a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
- c) a versare la quota associativa annuale di cui al precedente articolo;
- d) a prestare la loro opera a favore dell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito.

I soci hanno diritto:

- a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- c) ad accedere alle cariche associative;
- d) a prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia.

## **Art.7**

### ***Sostenitori dell'Associazione***

Possono partecipare alle attività dell'Associazione anche persone che, pur non intendendo diventare soci, ne condividono le finalità. Queste persone sono registrate dall'Associazione come “Sostenitori dell'Associazione”.

I “Sostenitori dell'Associazione”, pur potendo partecipare alle attività dell'Associazione, non hanno diritto di voto, né di elettorato attivo e passivo.

Sull'accoglimento delle domande di iscrizione dei “Sostenitori dell'Associazione”, decide il Consiglio Direttivo.

## **Art.8**

### ***Organi dell'Associazione***

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio Sindacale, organo facoltativo.

## **Art.9**

### ***L'Assemblea***

L'Assemblea è composta da tutti i soci maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa e può essere ordinaria e straordinaria. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di una delega. L'Assemblea ordinaria determina le linee politiche e di indirizzo di tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:

- a) approva il bilancio e la relazione annuale relativamente ad ogni esercizio;
- b) elegge i componenti il Consiglio Direttivo;
- c) elegge eventualmente i membri del Collegio Sindacale;
- d) delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dal Consiglio Direttivo;
- e) delibera l'esclusione dei soci dell'Associazione;
- f) si esprime sulle reiezioni di domande di ammissione di nuovi associati.

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio.

L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale (se nominato) o da almeno un decimo degli associati.

In questi ultimi casi la convocazione deve essere effettuata entro venti giorni dalla data della richiesta.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente e in, assenza di entrambi, dal Segretario Generale.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio, da recapitarsi almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione, contenente l'ordine del giorno,

il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati per delega.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo e per la deliberazione in merito a modifiche statutarie.

Le modifiche dello statuto devono essere adottate con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

Lo scioglimento dell'associazione deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

Il voto è normalmente espresso in forma palese, tranne che abbia ad oggetto delle persone o che il voto segreto venga richiesto da almeno un decimo dei partecipanti.

La nomina del Segretario e' fatta dal Presidente dell'assemblea.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

## **Art. 10**

### ***Il Consiglio Direttivo***

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di membri non inferiore a tre e non superiore a sette eletti dall'Assemblea dei soci previa determinazione del loro numero.

I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica due anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio Direttivo decada dall'incarico il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio, previa ratifica da parte dell'Assemblea dei soci immediatamente successiva.

Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l'assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario Generale.

Il Consiglio Direttivo e' investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro, a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) predisporre il bilancio consuntivo e la relazione annuale;
- c) deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- d) predisporre gli eventuali regolamenti interni;
- e) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal Segretario Generale.

Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi non meno di otto giorni prima della riunione ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Segretario Generale, lo ritenga opportuno, o su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del segretario della riunione e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

### **Art.11**

#### ***Il Presidente***

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di democrazia e assumendo l'iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

### **Art.12**

#### ***Il Segretario Generale***

Il Segretario è eletto dal Consiglio Direttivo e ne coadiuva l'attività svolgendo le attività operative rispondenti agli scopi dell'Associazione ed in particolare:

- a. provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del libro dei soci e dei libri verbali;
- b. provvede al disbrigo della corrispondenza;
- c. assiste il Consiglio nella predisposizione del bilancio;
- d. cura la tenuta dei registri e la contabilità dell'associazione nonché la conservazione della documentazione relativa;
- e. si occupa dell'organizzazione delle risorse umane.

### **Art.13**

#### ***Il Collegio Sindacale***

Il Collegio Sindacale, organo facoltativo, laddove e se nominato ha funzioni di controllo, viene eletto dall'Assemblea ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti anche fra i non soci e resta in carica due anni. Nomina al proprio interno il Presidente.

Il Collegio Sindacale controlla l'amministrazione dell'associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello statuto.

Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle assemblee, senza diritto di voto, e predisponde la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

**Art.14**

***Gratuità delle cariche associative***

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito.

**Art.15**

***Clausola compromissoria***

Qualsiasi controversia in tema di rapporti associativi che insorgesse tra i soci o tra questi e qualsiasi organo dell'Associazione, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro 30 giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Bologna.

**Art.16**

***Norma finale***

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio verrà devoluto ad altre Organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

**Art.17**

***Rinvio***

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.